



GESAP

Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo S.p.A.
Aeroporto "Falcone Borsellino"
Cinisi - loc. Punta Raisi (Palermo)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo

Art. 1 - Definizioni

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto il termine "Stazione Appaltante" designa la Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo – Punta Raisi, GESAP S.p.A. ed il termine "Ditta Aggiudicataria o Broker o Fornitore" designa l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Capitolato, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio in maniera assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato Broker) ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni).

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza alla Gesap nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistenti in:

1. Servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale di Gesap, l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Gesap è soggetta nella gestione della propria attività, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci e d economiche relativamente alle esigenze della medesima, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
 2. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
 3. Redazione dei capitoli speciali di gara, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute, nonché nella successiva fase di verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del Capitolato;
 4. Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurati dalla Gesap con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze di ratei e ogni altra connessa attività amministrativa - contabile;
- 

5. Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Gesap e alle evoluzioni legislative e regolamentari, o eventualmente in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicurative;
6. Assistenza nella gestione dei sinistri;
7. Supporto formativo del personale che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
8. Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D. Lgs 81/2008;
9. Consulenza ed assistenza agli uffici per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" a fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi;
10. Consulenza ed assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei subconcessionari;
11. Redazione di un report annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) che riassume la situazione dei sinistri e le attività svolte per la corretta gestione assicurativa, con riferimento ad ogni polizza, che riepiloghi gli interventi effettuati, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e elaborazione di opportune strategie per ridurre la sinistruosità.

Art. 3 –DURATA

La durata dell'appalto è pari a 3 anni non rinnovabili decorrenti dalla data della stipulazione del contratto.

Art. 4- Corrispettivo

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per la Gesap in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata nel mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

L'incarico di brokeraggio non rientra tra i costi che pesano sugli stanziamenti di spesa, essendo lo stesso affidato a titolo non oneroso, giacché il costo deve intendersi a carico delle Compagnie assicuratrici aggiudicatrici degli eventuali contratti conclusi con l'intervento del Broker.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'operi e nei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui Gesap non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Il corrispettivo è fisso e costante per l'intero triennio per ciascuna polizza di cui al prospetto allegato, giusto ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

ART. 5 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla Gesap l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative degli obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, la Gesap autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti della Gesap, né è in grado di impegnare la stessa se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile della esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

ART. 6 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

La Gesap provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare alla Gesap le polizze, le appendici, e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato con diligenza e nell'esclusivo interesse della Gesap;
garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
mettere a disposizione della Gesap ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
a mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile.

La Gesap si impegna:

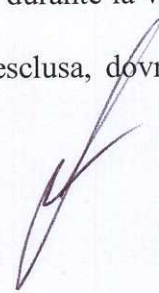
rendere noto che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker;
indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
offrire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti l'incarico.

ART 8 RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla Gesap. Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di avere esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Gesap competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per la responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa.



ART.9 POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 6.000.000,00.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato, il Broker dovrà costituire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una cauzione nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale (Art. 113 del d.lgs 163/2006).

Il Broker dovrà reintegrare la cauzione definitiva sino all'importo originario qualora la Gesap se ne avvallesse, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al Broker di procedere al subappalto del presente contratto

ART.11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Broker di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità assoluta della cessione medesima.

ART. 12 – Recesso dal contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria posta certificata nei casi di:
 - giusta causa;
 - mutamenti di carattere organizzativo del Broker, comportanti il mancato subentro di altro soggetto idoneo in tutte le obbligazioni contrattuali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell'attività o cessione di ramo d'azienda.
2. Si conviene che per giusta causa debba intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora il Tribunale assoggetti il Broker a qualsivoglia procedura fallimentare, comportante la designazione di un liquidatore, curatore o custode incaricato della gestione del patrimonio del Fornitore;
 - qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Broker venga condannato, con sentenza passata in giudicato (anche con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del Codice di procedura penale) per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la pubblica morale, informativa antimafia positiva (infiltrazione o condizionamento mafioso), ovvero assoggettamento ad una delle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie penale che incida gravemente sulla moralità professionale del Broker.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Broker cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, impegnandosi comunque a porre in essere, di concerto con la Gesap, ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

4. In caso di recesso della Gesap, il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, a tacitazione di ogni pretesa, rivalsa o indennizzo, in deroga a quanto previsto all'art. 1671 del Codice Civile.

Articolo n. 13 – Risoluzione

1. La Gesap si riserva il diritto di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., il contratto in ogni momento, qualora il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Gesap, senza necessità di previa diffida ad adempiere, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché ai sensi dell'articolo 1360 del Codice civile, da comunicarsi al Broker mediante posta certificata, nei seguenti casi:
 - frode;
 - cessione del contratto o di parte dello stesso;
 - azioni giudiziarie intentate da terzi contro la stazione appaltante per fatti o atti compiuti dal Broker, nell'esecuzione del contratto;
 - il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui al presente capitolato (a titolo esemplificativo e non esaustivo la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi)
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni interi naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
3. La risoluzione avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
4. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Gesap, ove possibile mediante escussione della cauzione, senza che il Broker abbia diritto a rivalsa alcuna. In ogni caso, resta fermo il diritto della Gesap al risarcimento del maggior danno patito.

Articolo n. 14- Ulteriori cause risolutive

1. Il contratto di appalto è risolutivamente condizionato all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelati di cui al D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione comportanti la sanzione accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006.
 2. Il contratto di appalto è altresì risolutivamente condizionato all'esito negativo del controllo di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazione rese dall'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzioni continuata e periodica e la Gesap avrà diritto ad incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Gesap al risarcimento dell'eventuale danno patito.
- 

3. Il contratto di appalto è risolutivamente condizionato alla comunicazione da parte del Commissariato del Governo, di informazioni interdittive sulla ditta aggiudicataria di cui al D. Lgs. 159/2011.
4. Il contratto di appalto, in esecuzione dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile deducendo quale evento futuro ed incerto l'avverarsi di convenzione CONSIP Spa contenente condizioni economiche di maggior favore per la Gesap. La condizione si intende avverata nel momento in cui il contraente non dia la disponibilità ad adeguare i propri prezzi a quelli più convenienti della convenzione di Consip Spa.
5. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
6. La Gesap si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
7. Nei casi di cui ai commi 5) e 6) del presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Gesap è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
8. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Gesap, ove possibile mediante escussione della cauzione, senza che il Broker abbia diritto a rivalsa alcuna. In ogni caso, resta fermo il diritto della Gesap al risarcimento del maggior danno patito.

ART.15- CONTROVERSIE.

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Palermo.

ART. 16- RISERVATEZZA

Il Broker non dovrà dare alla stampa o a qualunque altro mezzo di informazione, notizie relative al presente atto o alle attività della Società nell'Aeroporto. Ogni informazione o articolo da offrire per la pubblicazione sulla stampa o qualunque altro mezzo di informazione dovrà essere preventivamente riferito al rappresentante legale della committente per la necessaria autorizzazione.

ART. 17 – REGOLAMENTI INTERNI E CLAUSOLA D.LGS. 231/2001

Il Broker, il suo personale, e/o i suoi delegati in Aeroporto dovranno sempre osservare tutti i Regolamenti Interni in vigore e tutti quelli che di volta in volta possono essere emessi dalla stazione appaltante.

Si precisa che la circolazione del personale dell'Appaltatore all'interno delle aree oggetto di intervento sarà soggetta a limitazioni in base a disposizioni di sicurezza della committente per insindacabili ragioni di esercizio aeroportuale.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e Protocollo di Legalità dell'Aeroporto Falcone Borsellino e del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il Codice Etico e il Protocollo di Legalità ed il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società sono resi disponibili sul sito internet della Società www.gesap.it.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 231/01 e dei precetti di comportamento enunciati nel Codice Etico e nel modello. L'inosservanza da parte dell'appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo e dei precetti di comportamento comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste nel citato decreto legislativo.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART.19 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti dell'appalto l'appaltatore eleggerà domicilio legale in Palermo, presso l'aeroporto "Falcone Borsellino" - Punta Raisi e o altra sede che vorrà indicare l'appaltatore.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative al presente affidamento, escluse quelle che per legge dovranno far carico alla GES.A.P.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La GES.A.P. S.p.A. ha designato, quale proprio Rup l'Avv. Vincenzo Petrigni

